



legautonomie
associazione autonomie locali

AUDIZIONE INFORMALE

Commissioni riunite
Affari Costituzionali, Bilancio
Camera dei deputati
Roma, 10 Febbraio 2010
Aula I Commissione

Esame del Disegno di legge di conversione in legge del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni . (C.3146)

Documentazione

Le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati hanno avviato il 2 febbraio 2010 l'esame del disegno di legge AC 3146 di conversione del DL 2/2010.

In via preliminare occorre sottolineare che in data 13 gennaio è stato presentato alla Camera e assegnato alla Commissione affari costituzionali il ddl C. 3118 "Individuazione

delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del governo. Riordino di enti ed organismi decentrati.”

L'esame del provvedimento presso la I Commissione non è ancora iniziato, mentre la Commissione Bilancio ha svolto in data 26 gennaio l'esame – esprimendo parere favorevole - per la verifica del contenuto proprio del ddl al fine di appurare se il provvedimento non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

In proposito, Legautonomie ritiene che le misure riguardanti la riduzione di organi e la soppressione di organismi vadano discusse in sede di esame del ddl C 3118.

Quindi, ogni considerazione nel merito della riforma dell'ordinamento degli enti locali va rinviata a quella sede. Sulle posizioni di Legautonomie riguardanti la riforma ordinamentale si rinvia al documento in allegato del 9 dicembre scorso.

Al riguardo occorre ribadire di nuovo che gli interventi di finanza pubblica che incidono sulla disponibilità di risorse da parte degli enti locali non devono comportare una lesione delle prerogative costituzionali delle autonomie locali, né tantomeno una menomazione della loro autonomia organizzativa e regolamentare.

In questo contesto è prioritario ed urgente, per Legautonomie, riconsiderare l'attuale formulazione del patto di stabilità interno escludendo dal calcolo, ai fini del patto di stabilità, le spese per gli investimenti in opere pubbliche e consentire così agli enti locali, nell'attuale congiuntura di crisi economica, di svolgere una funzione anticiclica e di sostegno all'economia e all'occupazione.

Legautonomie chiede un rapido avvio dell'esame del ddl AC 3118, auspicando che si realizzi il più ampio confronto con il sistema delle autonomie territoriali come positivamente realizzato in occasione dell'approvazione della legge 42 sul federalismo fiscale. E' necessario dare rapida approvazione al disegno di legge 3118 anche al fine di allinearlo al più presto con i provvedimenti attuativi previsti dalla legge 42/09.

Pertanto, con riferimento all'esame del ddl C 3146 di conversione del dl 2/2010 Legautonomie ritiene che vadano soppresse quelle disposizioni della legge finanziaria 2010 di contenuto ordinamentale già previste dal ddl C3118.

All'occorrenza, si propone, con riferimento a recenti sentenze della Corte Costituzionale, di modificare alcune disposizioni riguardanti le Comunità montane (art.2, c.187 l.191/2009) e la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali (art.58, c.2 dl 112/08).

Si propone, altresì, nelle more di attuazione della legge sul federalismo fiscale relativamente alla introduzione di forme premiali per le Unioni dei Comuni di aumentare il contributo di 12 mln di euro, pari alla riduzione dei contributi per gli enti locali prevista per l'anno 2010.

Proposte di emendamenti

ART. 1

- sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti”

e sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

Con riferimento alla necessità di affrontare compiutamente e organicamente il riordino degli organi locali in sede di esame del ddl AC 3118 “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati” si propone, l’abrogazione dei commi 184, 185 e 186 e di dare applicazione per gli anni 2010, 2011 e 2012, alla riduzione del contributo spettante ai singoli enti in proporzione alla popolazione residente.

- dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“187. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2011 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della

legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi, previa intesa in sede di conferenza unificata, dalle rispettive regioni di appartenenza. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni sono stabiliti – di intesa con la conferenza unificata - i criteri per l'individuazione dei comuni montani.

la proposta intende recepire la recente sentenza 27/2010 della Corte Costituzionale che eccepisce, con riferimento alle competenze regionali in materia di comunità montane, sul criterio altimetrico di individuazione dei comuni montani affidato alla esclusiva competenza statale.

ART. 2

Soppresso

in relazione alle modifiche sopra indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, si propone conseguentemente la soppressione dell'articolo in esame.

ART. 3

sostituire a fine periodo le parole “ai membri del Parlamento” con le seguenti: “ai membri della Camera dei deputati.”

si propone di individuare nella Camera dei deputati, il ramo del Parlamento cui fare riferimento per l'indennità massima spettante a qualsiasi titolo ai consiglieri regionali.

ART.4

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativamente alla previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali di cui all'art. 12, c. 1, lett.f), i trasferimenti erariali in favore delle unioni di comuni costituite ai sensi dell'art.32 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 12 milioni di euro per l'anno 2010, pari alla riduzione dei contributi ordinari spettanti agli enti locali prevista dal comma 183 per il medesimo anno”.

in attesa di individuare le forme premiali in favore delle unioni di comuni previste dall'art. 12 c.1 lett.f) della legge 42/2009, si propone di integrare il contributo fermo al 2003 per sostenere le unioni nel frattempo aumentate di oltre il 50%.

dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10 Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo le parole "ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;" aggiungere il seguente periodo:

"La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla provincia e alla regione per la verifica di conformità agli atti di pianificazione di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalle norme di semplificazione adottate dalla regione."

La proposta intende recepire la sentenza 340/2009 della Corte Costituzionale consentendo ai comuni di assolvere nei tempi necessari alle procedure di verifica previste in materia dalle leggi regionali.